



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Saltarelli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n° 3134/2024 del Registro Generale Contenzioso proposta

DA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Massignani e presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti

ATTORE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*) e *CP_2* (C.F. *C.F._2*), rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Casano e Fabio Pavone e presso il cui studio hanno eletto domicilio giusta procura in atti

CONVENUTI

OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 18 giugno 2024, il *Parte_1* ha convenuto in giudizio *Controparte_1* già amministratrice unica della società fallita, e il coniuge *CP_2*, chiedendo dichiararsi la nullità, la simulazione, o l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto notarile del 5 agosto 2019 (n. rep. 142817/41245, Notaio *Per_1* [...] trascritto presso la Conservatoria RR.II di Bassano del Grappa (VI) ai nn. R.G. 7967 e R.P. 5466 in data 6 agosto 2019), con cui la *CP_1* ha costituito in fondo patrimoniale, con il consenso del marito, la totalità dei propri beni immobili e diritti reali immobiliari, unitamente al.

A sostegno delle domande proposte l'attore ha dedotto la sussistenza di un credito risarcitorio ex art. 146 l.f., quantomeno eventuale e litigioso e quantificato in misura non inferiore a euro 1.341.725, discendente da plurime condotte di *mala gestio* poste in essere dalla *CP_1* quale amministratrice di *Parte_1* evidenziando che tali condotte erano tutte

anteriori all'atto dispositivo ed avevano già prodotto, a quella data, un rilevante pregiudizio patrimoniale in capo alla società poi fallita.

Si sono costituiti i convenuti, chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate per difetto dei relativi presupposti.

La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.3.2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va premesso che il Giudice ritiene di poter decidere la controversia applicando il principio della "ragione più liquida", ormai pacificamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice può e deve definire la causa sulla base della questione di più agevole e immediata soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. civ., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936 e Cass. civ., Sez. VI, 28 maggio 2014, n. 12002).

La domanda formulata dall'attore ex art. 2901 c.c. è fondata, sussistendo nel caso in esame tutti i presupposti recati dalla norma.

1. Sulla sussistenza di una ragione di credito.

Ai fini dell'azione revocatoria non è richiesto un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale o litigiosa, purché non manifestamente infondata. È infatti orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che l'art. 2901 c.c. accolga una nozione lata di credito, comprensiva della mera aspettativa o mera potenzialità, coerentemente con la funzione conservativa dell'azione (v. *ex multis* Cass. civ. Sez. Un. 18 maggio 2004 n. 9440; Cass. civ., Sez. III, 18 gennaio 2023, n. 1414; Cass. civ., Sez. III, ord. 21 febbraio 2024, n. 4709).

Nel caso di specie, il *Parte_1* ha allegato e documentato un complesso unitario di condotte di responsabilità gestoria imputate alla *CP_I*, quale amministratrice della società poi fallita, tutte anteriori all'atto di costituzione del fondo patrimoniale impugnato e tali da fondare una pretesa creditoria non manifestamente infondata ai fini dell'art. 2901 c.c.

Tra le menzionate condotte si annoverano:

- il mancato pagamento di imposte e contributi risalente già agli esercizi 2018–2019, con conseguente aggravio del passivo per sanzioni e interessi: dalle domande di ammissione al passivo dell'Agenzia delle Entrate (docc. 55-57 attore) risulta infatti che nel solo anno 2019 il debito per imposte e contributi, poi insinuato al passivo fallimentare, superava gli euro 100.000;

- la prosecuzione delle forniture a favore delle società collegate **Controparte_3** [...] (entrambe poi dichiarate fallite), senza alcuna garanzia e nonostante la loro evidente incapacità di rientrare dall'esposizione, ammontante a oltre euro 1.200.000 già alla data di costituzione del fondo, come emerge dai partitari clienti prodotti dall'attore (docc. 16-21 attore);
- il pagamento integrale del debito verso la collegata **Controparte_4** pari a euro 520.425,31 alla data del 5 agosto 2019, risultante dai partitari fornitori dimessi dal Fallimento (docc. 34-35-36-37-38-40), pur a fronte del mancato pagamento degli ingenti debiti tributari e in una situazione di progressivo dissesto, in violazione della *par condicio creditorum*.

Tali circostanze, supportate da ampia documentazione contabile e societaria, sono idonee a radicare in capo al **Parte_1** una pretesa creditoria risarcitoria ex art. 146 l.f., quantomeno eventuale e litigiosa, e comunque non manifestamente infondata ai fini dell'art. 2901 c.c.

2. Sull'eventus damni.

La costituzione del fondo patrimoniale ha determinato una modificazione qualitativa e quantitativa del patrimonio della **CP_1**, in quanto, dall'atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale del 5 agosto 2019 (doc. 41 attore) emerge che la convenuta ha conferito nel fondo patrimoniale la totalità dei propri beni immobili e diritti reali immobiliari, e in particolare:

- l'abitazione principale e l'autorimessa site in Comune di San Martino di Lupari (Fg. 23, mapp. 1539 sub 1 e sub 2), con area pertinenziale;
- la quota di 1/4 del terreno pertinenziale (Fg. 23, mapp. 1487);
- la quota di 2/6 della nuda proprietà dell'unità abitativa in Comune di Galliera Veneta (Fg. 9, mapp. 1611 sub 4);
- la quota di 1/6 della piena proprietà dell'unità a uso laboratorio nel medesimo Comune (Fg. 9, mapp. 1611 sub 5).

L'atto del 5 agosto 2019 ha pertanto vincolato integralmente il patrimonio immobiliare della disponente, sottraendolo all'aggressione esecutiva dei creditori per debiti estranei ai bisogni della famiglia.

Secondo giurisprudenza costante *“In tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.”* (Cass. civ., Sez. III, ord. 29 settembre 2021, n. 26310).

L'onere di dimostrare la sufficienza del patrimonio residuo grava sul debitore e tale onere nel caso di specie non risulta assolto, potendosi dunque affermare la sussistenza dell'*eventus damni*.

3. Sull'anteriorità del credito.

In ipotesi di credito risarcitorio da responsabilità gestoria, l'anteriorità rilevante ai fini della revocatoria va valutata con riferimento al momento della condotta illecita, non già a quello dell'accertamento giudiziale (v. Cass. civ., Sez. III, 10 giugno 2020, n. 11121).

Nel caso in esame, risulta che le condotte gestorie poste a fondamento della pretesa risarcitoria sono state poste in essere prima del 5 agosto 2019 e che, già a tale data, l'esposizione infragruppo e l'inadempimento tributario avevano assunto dimensioni rilevanti, cosicché può dirsi che il fatto generatore del credito è anteriore all'atto dispositivo impugnato, con le relative conseguenze in termini di presupposti soggettivi.

4. Sulla scientia damni.

“In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.” (Cass. civ., Sez. III, 30 giugno 2015, n. 13343; conforme Cass. civ., Sez. I, ord. 2 aprile 2021, n. 9192).

Nel caso in parola, la consapevolezza del pregiudizio in capo alla **CP_I** emerge da plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui:

- la sua qualità di amministratrice unica di **Parte_I**
- la conoscenza qualificata della situazione delle società collegate, essendone socia;
- l'entità dell'esposizione infragruppo già maturata prima dell'agosto 2019;
- l'inclusione nel fondo anche di diritti reali (nuda proprietà) non idonei a produrre frutti per il soddisfacimento dei bisogni familiari;
- la tardività della costituzione del fondo rispetto agli eventi familiari rilevanti, quali la nascita del figlio (28 ottobre 2007) e il matrimonio (21 febbraio 2009).

Tali circostanze inducono ragionevolmente a ritenere che la costituzione del fondo patrimoniale nel 2019 sia stata determinata dalla consapevolezza della situazione di insolvenza di **Parte_I** e dal timore di future azioni di responsabilità, con l'intento di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori.

Alla luce delle osservazioni svolte, risultano integrati tutti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

La domanda va dunque accolta, restando assorbite le domande di nullità e simulazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano applicando i parametri medi del D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile complessità alta e così per un compenso totale di euro 14.103,00.

Le spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 spetteranno nella misura ordinaria del 15%.

La parte vincitrice ha documentato spese vive per euro 518,00 (Contributo Unificato).

P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Silvia Saltarelli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 3134/2024 del Registro Generale Contenzioso, ogni diversa domanda disattesa o assorbita, così decide:

1) **accoglie** la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, **dichiara** l'inefficacia nei confronti del *Parte_1* dell'atto notarile del 5 agosto 2019, rogato dal notaio *Persona_1* di San Martino di Lupari (PD), rep. n. 142817/41245, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Bassano del Grappa in data 6 agosto 2019, Registro Generale n. 7967 – Registro Particolare n. 5466, con cui *Controparte_1* con il consenso del coniuge *CP_2*, ha costituito in fondo patrimoniale i beni immobili e i diritti reali immobiliari di sua titolarità indicati di seguito:

1. la quota di $\frac{1}{2}$ della piena proprietà dell'immobile sito in Comune di San Martino di Lupari, Fg. 23: - Mapp. 1539 sub. 1 in via Michelangelo Snc - piano S1-T-1 - categ. A/7 Cl. 2 Consistenza vani 7,5 Sup. Cat. mq. 235 Sup. Cat. escluse aree scoperte mq. 224 RCE 910,26 (abitazione con cortile esclusivo); - Mapp. 1539 sub. 2 in via Michelangelo Snc - piano T - categ. C/6 Cl. 2 Consistenza metri quadri 33 Sup. Cat. mq. 44 RCE 64,76 (autorimessa);
2. la quota di $\frac{1}{4}$ della piena proprietà del terreno così censito: Catasto Terreni, Comune di San Martino di Lupari, Fg. 23, Mapp. 1487 Ha 0.01.72 RDE 1,46 RAE 0,71 (zona di terreno limitrofa al fabbricato di cui al punto 1, pertinenziale allo stesso, estesa complessivamente mq. 172);
3. la quota di $\frac{2}{6}$ in nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Comune di Galliera Veneta Fg. 9, Mapp. 1611, sub. 4 in Via Casoni n. 44 - categ. A/2 cl. 2 consistenza vani 6 superficie catastale totale mq. 163 totale escluse aree scoperte mq. 158 R.C.E. 557,77 (porzione di fabbricato adibita ad uso abitazione sviluppatasi su quattro livelli, piano interrato, terra, primo e secondo);

4. la quota di 1/6 in piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Comune di Galliera Veneta, Fg. 9, Mapp. 1611 sub. 5 in Via Casoni n. 44 - Piano T categ. C/3 cl. 2 consistenza mq. 69 superficie catastale totale mq. 76 R.C.E. 138,98 (porzione di fabbricato adibita ad uso laboratorio con servizi ed ufficio, il tutto sviluppantesi su di un unico livello, piano terra);
- 2) **condanna** i convenuti *Controparte_1* e *CP_2*, in solido tra loro, a rifondere al *Parte_1* le spese di lite, che liquida in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e in euro 518,00 per spese esenti;
- 3) **ordina** la trascrizione della presente sentenza presso l'Ufficio del Territorio di Vicenza – Sezione Bassano del Grappa.

Vicenza, 2.4.2026

Il Giudice
dott.ssa Silvia Saltarelli